

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SALERNO, IANNI, AZZARÀ, COVIELLO,
D'AMELIO, NIEDDU, MEZZAPESA, MICOLINI, BUSSETI e DI LEMBO.**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

Norme disciplinanti l'informazione sui prodotti da fumo

ONOREVOLI SENATORI. - I prodotti da fumo sono l'unico caso di prodotto legalmente venduto sul territorio nazionale per cui non sia consentita alcuna forma di comunicazione. A ben guardare questo divieto danneggia più che tutelare il consumatore, privandolo delle informazioni necessarie ad effettuare una scelta razionale. Ammettere infatti una possibilità di comunicazione potrebbe da un lato costituire un incentivo ai produttori affinché studino, sviluppino ed introducano sul mercato prodotti da fumo meno nocivi alla salute rispetto a quelli esistenti; dall'altro rappresenterebbe una corretta e controllata informazione ai fumatori sulle diverse caratteristiche delle marche sul mercato, con particolare attenzio-

ne ai livelli di contenuti di sostanze ritenute dannose alla salute.

Questa è la strada per lo più seguita negli altri Paesi della Comunità europea: in nessuno è consentita la libera propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo; in molti questa attività è fortemente regolata dalla legislazione; in altri le limitazioni sono effetto di autodisciplina dei produttori.

Pare opportuno che, così come avviene in Francia, Belgio, Germania e Irlanda, anche in Italia si debba seguire la strada della limitazione per legge finalizzata alla corretta informazione del consumatore a tutela della sua salute.

Ecco quindi che questo disegno di legge

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intende esplicitamente richiamarsi all'ordine del giorno del Parlamento del 27 gennaio 1983 e, in particolare, a quella parte contenente l'invito a predisporre norme atte ad assicurare

la corretta e completa informazione dei consumatori sulla qualità e caratteristiche dei prodotti, soprattutto ai fini della difesa della loro salute.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere apposta su tutte le confezioni di sigari e sigarette, e a cura del produttore, una dicitura ben leggibile e non inferiore ai due millimetri di altezza che informi sui rischi e i danni del fumo.

2. Sulle confezioni di sigari e sigarette debbono essere inoltre indicati i dati quantitativi, per unità di prodotto, del contenuto di nicotina, catrame e ossido di carbonio, nonché delle altre componenti tossiche e dannose presenti nei sigari e nelle sigarette.

3. Chiunque produce, detiene per vendere o commercia confezioni di sigari e di sigarette prive di queste indicazioni, o riportate erroneamente, è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 a 50 milioni.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono inoltre resi noti ogni anno i valori medi di nicotina, catrame e ossido di carbonio per ogni tipo di sigaretta inserita nella tariffa di vendita di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità di effettuazione dell'analisi di cui al comma 1, e sono individuati ulteriori dati e risultati analitici da riportare sulle unità di condizionamento, nonché le relative caratteristiche grafiche.

Art. 3.

1. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.

2. Ai fini della presente legge, s'intende per «propaganda pubblicitaria» qualsiasi iniziativa, divulgata attraverso i mezzi di diffusione di massa o comunque rivolta al pubblico, avente la funzione di incentivare il consumo di tali prodotti.

3. Allo scopo di salvaguardare il diritto di informazione dei consumatori, il presente divieto non si applica agli avvisi di carattere meramente informativo contenenti la riproduzione del marchio, dei simboli o delle confezioni dei prodotti da fumo, accompagnata dalla illustrazione delle caratteristiche tecniche del prodotto. In nessun caso tali avvisi possono contenere alcun incitamento al fumo.